Pagamento retribuzione in contanti. In quali sanzioni incorre il datore di lavoro?

di Paolo Ballanti

Pubblicato il 19 Febbraio 2024

Ricordiamo che è vietato corrispondete le retribuzioni ai dipendenti in contanti. Quali sono le sanzioni che rischia il datore di lavoro che ignora tale divieto?

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha **introdotto una serie di obblighi e divieti** in materia di modalità di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti. L'impianto legislativo prevede poi **apposite sanzioni** nei confronti dei datori di lavoro che non rispettano le prescrizioni di legge. Analizziamo la questione in dettaglio.

Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti

A norma dell'articolo 1, commi 910 – 914, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205 (Manovra 2018) a far data dal 1° luglio 2018 **i datori di lavoro e i committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi:

- **bonifico** su conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di **pagamento elettronico**;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Con rigua

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D